

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3890}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(SIGNORILE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(SPADOLINI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

(CARTA)

Modifiche al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, al fine di adeguare le norme sulla istituzione del consorzio autonomo del porto di Genova ai compiti inerenti alla costruzione, alla gestione e alla manutenzione dell'aeroporto di Genova Sestri

Presentato il 3 luglio 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 16 aprile 1954, n. 156, contenente norme concernenti l'aeroporto di Genova-Sestri, oltre a disciplinare in senso stretto la realizzazione delle relative opere che fanno parte del demanio dello Stato, mediante convenzione di costruzione da stipularsi con il consorzio autonomo del porto, stabilisce all'articolo 9 che « la gestione e la manutenzione dell'aeroporto di Genova saranno effettuate dal consorzio

stesso che vi provvederà in conformità della propria legge istitutiva, integrata dalle disposizioni ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 e delle norme che saranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo successivo ».

Il citato articolo 2 stabilisce infatti che « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad apportare modifiche al testo unico approvato con regio decreto 16 gennaio

1936, n. 801, e successive modificazioni, al fine di adeguare le norme sulla istituzione del consorzio autonomo del porto di Genova ai nuovi compiti al consorzio predetto affidati per effetto della costruzione dell'aeroporto e delle operazioni di gestione e manutenzione di cui al successivo articolo 9 ».

Il presente disegno di legge provvede, a distanza di oltre 30 anni, al predetto adeguamento, rispettando il particolare *status* giuridico del consorzio autonomo del porto di Genova, ente pubblico economico che, quale gestore del porto, esercita prerogative sue proprie direttamente conferite dalla legge per il simultaneo esercizio di pubblici servizi e di alcune pubbliche funzioni.

Lo schema mira, tuttavia, ad adeguare le norme attualmente previste per l'esercizio del porto, alle esigenze proprie del servizio aeroportuale che, per riconoscimento giurisprudenziale, si inquadra nell'ambito dei servizi pubblici essenziali esercitati oltretutto in regime di monopolio, che rendono più pregnante l'esigenza di tutela dell'utenza; in tale prospettiva l'articolo unico del disegno di legge prevede l'adeguamento degli scopi, delle funzioni e degli organi consortili ai nuovi compiti ad esso affidati in conseguenza della gestione e della manutenzione dell'aeroporto.

Peraltro, nell'ambito di tale adeguamento, si è provveduto specificamente a garantire:

la sorveglianza del Ministero dei trasporti sulla gestione aeroportuale attualmente assicurata dal consorzio (integrazione articolo 34);

la riserva delle funzioni di polizia aeroportuale da parte della competente circoscrizione di aeroporto civile, come del resto attualmente già avviene nell'aeroporto di Genova (integrazione articolo 1, ultimo comma);

l'esplicito riconoscimento che la funzione di approvare le tariffe appartiene, come previsto dalla legge 5 maggio 1976, n. 324, al Ministro dei trasporti con l'osservanza della procedura stabilita negli articoli 8 e 9 della legge predetta (integrazione articolo 26);

la partecipazione all'assemblea generale del consorzio dei rappresentanti dei vettori aerei e delle organizzazioni sindacali (integrazione articolo 4).

Di particolare importanza, infine, appare il nuovo articolo 30-*bis* il quale stabilisce che i programmi di investimenti che interessino i beni demaniali saranno sottoposti dal consorzio al Ministero dei trasporti per la loro approvazione.

La giustificazione va ravvisata, come del resto prevede esplicitamente l'articolo, non solo in conseguenza del carattere demaniale dei beni ma anche nell'obiettivo di assicurare il necessario coordinamento con le esigenze del traffico aereo e della rete aeroportuale nazionale.

Il provvedimento prevede, in armonia del resto con la legge 16 aprile 1954, n. 156, che per la realizzazione delle opere finanziate con il bilancio dello Stato o di enti pubblici si provvederà mediante convenzione tra il Ministero dei trasporti ed il consorzio.

Quest'ultimo provvederà alla progettazione delle opere sottoponendo al Ministero dei trasporti i relativi progetti in conformità con le procedure applicabili ai singoli stanziamenti, tenuto conto dell'attuale prassi legislativa adottata in relazione agli interventi aeroportuali.

Di rilievo infine appare la disposizione che il Ministero si riserva la facoltà di nominare l'ingegnere capo scegliendolo dai ruoli tecnici della direzione generale dell'aviazione civile che conferisce all'amministrazione dello Stato il ruolo di riscontro tecnico e contabile proprio di tale figura.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere per l'esercizio del porto di Genova approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche ed aggiunte di cui ai commi seguenti.

2. Nell'articolo 1:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « e nell'aeroporto di Genova Sestri »;

b) al secondo comma, n. 2), dopo le parole: « portuali » sono aggiunte le seguenti: « ed aeroportuali » e, alla fine, dopo le parole: « porto di Genova », le seguenti: « e nell'aeroporto di Genova Sestri »;

c) al secondo comma, dopo il n. 6) è aggiunto il seguente: « 6-bis) ai servizi aeroportuali contemplati dalla legge 16 aprile 1954, n. 156, con gli stessi compiti di coordinamento e di intesa con le pubbliche amministrazioni interessate secondo le modalità stabilite dal regolamento contemplato dall'articolo 10 della legge stessa »;

d) all'ultimo comma, le parole: « di terra e di mare » sono sostituite con le seguenti: « terrestri, marittimi ed aerei » e l'ultimo periodo del comma è sostituito dal seguente: « Ne è altresì escluso tutto quanto concerne l'esercizio ferroviario, nonché le funzioni di polizia aeroportuale e della navigazione attribuite dalla vigente normativa al direttore della circoscrizione aeroportuale ».

3. Nell'articolo 3:

a) al numero 1), dopo le parole: « dal direttore marittimo di Genova »

sono aggiunte, a capoverso, le parole: « da un funzionario del Ministero dei trasporti — direzione generale dell'aviazione civile — di qualifica non inferiore a dirigente superiore, nominato dal Ministro dei trasporti ».

4. Nell'articolo 4:

a) nella lettera d) sono aggiunte, in fine, a capoverso, le parole: « da un rappresentante dei vettori nazionali e da un rappresentante dell'aviazione generale, designati dal Ministro dei trasporti »;

b) nella lettera e) sono aggiunte, in fine, a capoverso, le parole: « da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali della gente dell'aria, designati dal Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali a livello più rappresentativo ».

5. Nell'articolo 8:

a) al secondo comma le parole: « opere portuali e gestione » sono sostituite dalle seguenti: « opere portuali, aeroportuali e gestione »; e dopo le parole: « il rappresentante del Ministero del tesoro » sono aggiunte, a capoverso, le parole: « il rappresentante del Ministero dei trasporti - direzione generale dell'aviazione civile »;

b) al terzo comma, all'alinea, le parole: « sezione opere portuali e gestione » sono sostituite dalle seguenti: « sezione opere portuali, aeroportuali e gestione »;

c) al terzo comma, alla lettera a), sono aggiunte le parole: « nonché sulla misura delle tariffe di cui all'articolo 26, quarto comma »;

d) al terzo comma, alla lettera c), dopo le parole: « concessioni » sono aggiunte le seguenti: « riguardanti il demanio marittimo ed aeronautico »;

e) al terzo comma, alla lettera d), dopo le parole: « dei servizi portuali » sono aggiunte le parole: « e aeroportuali »;

f) al terzo comma, alla lettera h), sono aggiunte le parole: « per le opere

aeroportuali si osservano le disposizioni di cui al successivo articolo 30-*bis* »;

g) al quarto comma le parole: « sezione opere portuali e gestione » sono sostituite dalle seguenti: « sezione opere portuali, aeroportuali e gestione ».

6. Nell'articolo 9:

a) al primo comma le parole: « sezione opere portuali e gestione » sono sostituite dalle seguenti: « sezione opere portuali, aeroportuali e gestione »; dopo le parole: « di calate » sono aggiunte le seguenti: « e di zone di porto e dell'aeroporto »; dopo le parole: « il direttore marittimo di Genova » sono aggiunte, a capoverso, le seguenti: « il rappresentante del Ministero dei trasporti ».

7. Nell'articolo 11:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per quanto concerne la costruzione, gestione e manutenzione dell'aeroporto di Genova Sestri, il consorzio ha inoltre a sua disposizione e amministra i fondi, contributi, canoni, diritti, tasse e proventi di ogni genere di cui alle vigenti norme ».

8. Nell'articolo 22:

a) al settimo comma dopo le parole: « di industrie in porto » sono aggiunte le seguenti: « ed in aeroporto »;

b) all'ottavo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « e dell'aeroporto ».

9. Nell'articolo 26:

a) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

« La misura delle tariffe dei servizi di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci è proposta al Ministro dei trasporti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 324.

Tutte le tasse e i diritti derivanti dall'esercizio dell'aeroporto, compresi quelli di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, continuano ad essere devoluti al consor-

zio, che li accerta e li riscuote dagli utenti con le modalità previste dalle vigenti disposizioni ».

10. Nell'articolo 27:

a) al primo comma, dopo le parole: « e dei lavori pubblici » sono aggiunte le seguenti: « Ove trattasi di opere aeroportuali l'approvazione è di competenza dei Ministeri del tesoro e dei trasporti ».

11. Dopo l'articolo 30 è aggiunto il seguente:

« ART. 30-bis. 1. I programmi di investimenti eccedenti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione che interessano i beni del demanio aeronautico sono sottoposti dal consorzio autonomo del porto di Genova al Ministero dei trasporti per la relativa approvazione, anche ai fini del necessario coordinamento con le esigenze del traffico aereo e della rete aeroportuale nazionale.

2. Per la realizzazione delle opere finanziate con il bilancio dello Stato o di enti pubblici si provvede mediante convenzione tra il Ministero dei trasporti ed il consorzio stesso.

3. Il consorzio provvede alla progettazione delle opere sottoponendo al Ministero dei trasporti i relativi progetti per la loro approvazione, in conformità con le procedure applicabili ai singoli stanziamenti.

4. Il consorzio assume la direzione dei lavori, mentre il Ministero dei trasporti si riserva la facoltà di nominare l'ingegnere capo scegliendolo dai ruoli tecnici della direzione generale dell'aviazione civile.

5. Le opere, una volta completate, sono comunque oggetto di collaudo da parte di commissioni nominate dal Ministero dei trasporti — direzione generale dell'aviazione civile — sentito il consorzio del porto di Genova ».

12. Nell'articolo 34:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per la gestione aeroportuale analoghi poteri spettano al Ministero dei trasporti ».